



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI SERVIZIO VIABILITA'

Determinazione N. 1903 / 2020

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1865, IN DATA 06/08/2020, AD OGGETTO "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LA S.P. 70 "PORTOGRUARO-BRUSSA" ID MANUFATTO 200 - PONTE SUL CANALE CAVANELLA IN LOCALITA' VALLEVECCHIA IN COMUNE DI CAORLE DEL VALOR EDI EURO 1.047.516,83. CUP: B65F20001810001 CIG: 8398496226.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- i. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- ii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 20/01/2016, in particolare l'art. 28, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- ii. il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, con efficacia dal 29/01/2019, in particolare l'art. 12 "Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali", che individua il ruolo e le funzioni dei

dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che prevede che i dirigenti *“impegnano le spese ed accertano le entrate riferite alle strutture cui sono preposti”*;

- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare all'Area Lavori pubblici – Settore Viabilità;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 24 del 23/12/2019, il Consiglio Metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022;
- ii. con decreto del Sindaco Metropolitano n. 7 del 30/01/2020 - immediatamente eseguibile – è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022 e il Piano della Performance 2020-2022, nel quale ultimo è previsto per il Servizio Viabilità, tra gli altri, l'obiettivo gestionale n. n. OG0240 *“Sviluppo della rete viaria ed Espropri”*;

dato atto che:

- i. è stato individuato l'Ing. Simone Agrondi, Dirigente del Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale Responsabile del Procedimento delle opere suddette ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;
- ii. con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 56 del 22/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato *“Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti lungo la S.P. 70 “Portogruaro- Brussa” ID manufatto 200 – Ponte sul canale Cavanella in località Valvecchia in comune di Caorle”*, dell'importo pari ad Euro 1.047.516,83,
- iii. con determinazione a contrarre n. 1865 del 06/08/2020 e successiva integrazione n. 1876 del 07/08/2020 si è stabilito:
 - di ricorrere, pertanto, alla procedura negoziata per la scelta del contraente, ammessa dal predetto art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'importo complessivo dei lavori oggetto della presente determinazione rientra nei limiti imposti dalla normativa;
 - che il presupposto fattuale per il ricorso a tale procedura è la garanzia di una economicità procedurale valutata con riferimento all'importo oggetto di appalto;
 - che la procedura negoziata avverrà con almeno 10 operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG3, il cui importo verrà aumentato dell'importo della categoria scorporabile OS7, a qualificazione non obbligatoria, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e alla categoria scorporabile OS11, che la stazione appaltante individuerà attingendo dall'elenco suddetto, secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblicato;
 - che la selezione dei suddetti operatori avverrà prescindendo dal possesso dei requisiti

relativi alla categoria scorporabile OS18-a, in quanto il numero di soggetti presenti nell'elenco aventi tutte le categorie richieste risulta essere inferiore al numero minimo di soggetti previsti dall'art. 36 comma 2, lett. c-bis) da invitare alla procedura in questione;

- ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico invitato dovrà costituire RTI con altro/i operatore/i economico/i avente i requisiti richiesti relativi alla categoria scorporabile OS18a;

verificato che al momento del sorteggio degli operatori economici, il numero di ditte avente i requisiti richiesti risulta essere inferiore al limite minimo previsto di 10 operatori richiesto dalla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

ritenuto pertanto di modificare le modalità di scelta degli operatori economici per la procedura in questione, stabilendo:

- i. che la procedura negoziata avverrà con almeno 10 operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG3, il cui importo verrà aumentato dell'importo della categoria scorporabile OS7, a qualificazione non obbligatoria, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che la stazione appaltante individuerà attingendo dall'elenco suddetto, secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblicato;
- ii. che la selezione dei suddetti operatori avverrà prescindendo dal possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili OS11 e OS18-a, in quanto il numero di soggetti presenti nell'elenco aventi tutte le categorie richieste risulta essere inferiore al numero minimo di soggetti previsti dall'art. 36 comma 2, lett. c-bis) da invitare alla procedura in questione;
- iii. ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico invitato dovrà costituire RTI con altro/i operatore/i economico/i avente i requisiti richiesti relativi alle categorie scorporabili OS11 e OS18a;

ritenuto pertanto di procedere nuovamente:

al sorteggio in seduta pubblica degli operatori economici iscritti all'apposito Elenco istituito dalla Città metropolitana, da avviare alla procedure di selezione per l'affidamento dell'intervento in oggetto;

alla pubblicazione dell'avviso recante i termini della preventiva pubblicazione del luogo, data ed ora del sorteggio suddetto sul sito della Città metropolitana di Venezia "<http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html>", in applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art 29 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs n. 56/2017;

DETERMINA

1. di ristabilire, in base a quanto riportato nelle premesse, che:
 - gli operatori economici selezionati dovranno essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente OG3, il cui importo verrà

- aumentato dell'importo della categoria scorporabile OS7, a qualificazione non obbligatoria, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che la stazione appaltante individuerà attingendo dall'elenco suddetto, secondo i criteri stabiliti nell'avviso pubblicato;
- la selezione dei suddetti operatori avverrà prescindendo dal possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili OS11 e OS18-A, in quanto il numero di soggetti presenti nell'elenco aventi tutte le categorie richieste risulta essere inferiore al numero minimo di soggetti previsti dall'art. 36 comma 2, lett. c-bis) da invitare alla procedura in questione;
 - ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico invitato dovrà costituire RTI con altro/i operatore/i economico/i avente i requisiti richiesti relativi alle categorie scorporabili OS11 e OS18-A;

2. di mantenere invariato il resto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
(IN SOSTITUZIONE DI AGRONDI
SIMONE)
atto firmato digitalmente